



COMUNE DI CASTELTERMINI
Provincia di Agrigento

REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE

**MODIFICA DELL' ART. 26 APPROVATA CON DELIBERA DI
C.C. N. 53 DEL 27/10/2010**

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale di Casteltermini, l'esercizio dei diritti e delle prerogative dei Consiglieri Comunali, secondo le disposizioni del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. e dello Statuto Comunale.

Art. 2 – Interpretazione del Regolamento

Le eccezioni sollevate da Consiglieri Comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate, in scritto, al Presidente del Consiglio Comunale.

Il Presidente del Consiglio Comunale incarica il Segretario Comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottoporre la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei capigruppo.

Qualora nella conferenza l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei Consiglieri dai capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno sono sottoposte al Presidente. Egli può sospendere brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.

L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 3 – Durata in carica

Il Consiglio Comunale dura in carica per un periodo di cinque anni o secondo le disposizioni del Regolamento degli Enti Locali, sino all'elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art. 4 – La sede delle adunanze

Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale in apposita sala.

La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del consiglio comunale ed alla segreteria.

Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del consiglio. Uno spazio è assegnato a rappresentanti degli organi d'informazione, arredato e collocato in posizione idonea per l'agevole espletamento delle loro attività.

Su proposta del Presidente, la Conferenza dei capigruppo può stabilire, a maggioranza dei Consiglieri rappresentati, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inabilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivo di ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.

La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede viene esposta la bandiera della Repubblica, quella dell'Unione Europea e quella del Consiglio Comunale dove è raffigurato lo stemma del Comune.

Art. 5 – Elezione del Presidente

Il Consiglio Comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un Presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il Consiglio Comunale elegge altresì, con le stesse modalità, un vice presidente.

Il Presidente del Consiglio Comunale è il Presidente delle adunanze del Consiglio Comunale.

Art. 6 – Presidente – Sostituzione -Decadenza

Nel caso di assenza, impedimento temporaneo, sospensione della carica del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce nelle funzioni di Presidente del Consiglio. In caso di assenza o impedimento di questo, esso è sostituito, per la presidenza delle adunanze del Consiglio Comunale, dal Consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

Il Vice Presidente svolge, inoltre, le funzioni di Presidente del Consiglio nel caso di cessazione dalla carica del Presidente, sino all'elezione del nuovo.

Art. 7 – Compiti e poteri del Presidente

Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.

Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione che non dovrà superare i 10 minuti; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

Il Presidente del Consiglio comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentita la conferenza dei capigruppo.

Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio Comunale con il Sindaco, la Giunta, il Collegio dei revisori dei conti, il difensore civico, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il comune partecipa.

Art. 8 – Gruppi Consiliari

I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

I singoli gruppi devono comunicare per iscritto, al presidente il nome del capo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capo gruppo il consigliere “anziano” secondo la legge.

Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto, deve darne comunicazione al Presidente allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.

Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è eletto e non aderisce ad altri gruppi acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il capo gruppo, ad eccezione dei singoli consiglieri comunali che dichiarano di appartenere ai partiti politici o movimenti presenti all'Assemblea Regionale. In tal caso il singolo consigliere o i singoli consiglieri conservano singolarmente la prerogativa di costituire gruppo consiliare autonomo. Della costituzione

del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente, da parte dei Consiglieri interessati.

Ai gruppi consiliari è assicurata per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di locali, personale, servizi e mezzi finanziari, in conformità alle decisioni del Consiglio.

Art. 9 – Conferenza dei capigruppo.

La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione e a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. La conferenza dei capigruppo costituisce, ad ogni effetto commissione consiliare permanente.

Il Presidente del Consiglio Comunale sottopone al parere della conferenza dei capigruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, gli argomenti oggetto di trattazione.

La conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dal presente regolamento e dal consiglio comunale, con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente.

La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente. Alla riunione assistono i funzionari comunali richiesti dal presidente.

La conferenza è, inoltre, convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due capigruppo.

La riunione della conferenza dei capigruppo è valida quando, dai partecipanti, è rappresentata almeno la metà dei Consiglieri in carica.

I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

Secondo le indicazioni espresse dalla conferenza dei capigruppo, la giunta comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei consiglieri che degli stessi fanno parte.

Delle riunioni della conferenza dei capigruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del segretario della conferenza dei capigruppo nominato.

Art. 10 – Costituzione e Composizione

Il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica, costituisce con criterio proporzionale, al suo interno, le seguenti commissioni permanenti:

1[^] Commissione: Lavori Pubblici – Verde Pubblico – Urbanistica – Sanatoria – Agricoltura;

2[^] Commissione: Solidarietà Sociale – Asilo Nido – Assistenza Scolastica – Cultura – Sport, Turismo e Spettacolo;

3[^] Commissione: Bilancio – Contabilità – Personale – Economato;

4[^] Commissione: Tributi – Igiene e Sanità – Cimitero – Contenzioso – Sportello Unico – Sviluppo Economico – Locazioni;

5[^] Commissione: Affari Generali e Istituzionali – Supporto Presidenza Consiglio – Giunta – Sindaco – Gabinetto – Servizi Demografici;

6[^] Commissione: Commercio – Pubblica Sicurezza – Polizia Municipale – Protezione Civile.

Le Commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazione palese nella prima adunanza dopo l'elezione del Presidente e del Vice Presidente prescelti dal Consiglio, od in quelle immediatamente successive.

In tutte le commissioni deve essere assicurata la presenza di almeno un consigliere per ogni gruppo consiliare regolarmente costituito ai sensi del presente regolamento. A tale scopo il Consiglio Comunale nella delibera di nomina stabilisce i criteri necessari per assicurare la proporzionalità e la rappresentanza dei vari gruppi all'interno delle varie commissioni, stabilendo altresì, il numero dei componenti.

In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capo gruppo, un altro rappresentante.

Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del capo gruppo che provvede ad informare il presidente della commissione.

Art. 11 – Commissioni di studio

Le Commissioni di Studio tratteranno argomenti relativi al folklore, tradizioni popolari, arte, costume e tradizione contadina e artigiana, fenomeni socio- culturali.

La Commissione, nominata dal Consiglio, sarà composta da Consiglieri Comunali ed integrata da esperti e personalità competenti dell'argomento trattato. Tale commissione avrà un tempo determinato dal Consiglio e nessun componente la Commissione percepirà il gettone di presenza.

Art. 12 – Presidenza e convocazione delle commissioni

Il Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Il Sindaco e gli Assessori comunali non possono presiedere le commissioni permanenti.

L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che è tenuta, convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, entro venti giorni da quello in cui è esecutiva la deliberazione di nomina della stessa commissione.

La commissione elegge altresì, con le stesse modalità, un Vice Presidente.

Nel caso di assenza, impedimento temporaneo, sospensione dalla carica del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce nelle funzioni di Presidente della commissione. In caso di assenza di questo, esso è

sostituito, per la presidenza delle adunanze della commissione dal consigliere più anziano di età.

Il presidente comunica al Presidente del Consiglio Comunale la propria nomina e quella del Vice Presidente entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Presidente del Consiglio Comunale rende note le nomine al Consiglio Comunale, alla giunta, al collegio dei revisori dei conti, al difensore civico.

Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e degli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.

La convocazione è effettuata dal presidente anche a seguito di richieste scritte, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un terzo dei Consiglieri comunali in carica. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del comune.

Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza.

Art. 13 – Funzionamento delle commissioni

La riunione della commissione è valida quando sono presenti i componenti di gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà più 1 i componenti della commissione.

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della commissione.

Art. 14 - Funzioni delle Commissioni

Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi e progetti, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Presidente del Consiglio Comunale o rinviati dal Consiglio o richiesti dalle commissioni. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle commissioni le proposte di deliberazioni sulle quali siano stati espressi pareri favorevoli dei responsabili dei servizi.

Le commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al presente comma entro 15 giorni e in caso di urgenza entro i 5 giorni dalla trasmissione della proposta, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Presidente del Consiglio Comunale e da questi illustrate all'assemblea consiliare. D'intesa con il Presidente del Consiglio Comunale può riferire all'adunanza il Presidente della Commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal presidente della commissione, entro il termine fissato dal Consiglio per espletamento dell'incarico.

Le commissioni hanno potere d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Presidente del Consiglio Comunale il quale trasmette quelle relative a deliberazioni alla Giunta per conoscenza e al segretario comunale per l'istruttoria prevista dagli artt. 52, 3° comma e 53, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Quando l'istruttoria si conclude con i pareri favorevoli previsti dal citato art, 53, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del Consiglio. Se i pareri sono - tutti od in parte - contrari, la proposta è restituita dal Presidente del Consiglio

Comunale alla commissione che può riportarla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico – amministrativi.

Art. 15 – Segreteria delle Commissioni

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal funzionario comunale designato dalla Commissione.

Spetta al segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo. Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza.

I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

Copie dei verbali delle adunanze, qualora dovesse essere ritenuto opportuno e/o necessario, possono essere trasmessi al Sindaco, alla Giunta e al Presidente del Consiglio Comunale, ai capigruppo ed al segretario comunale.

Art. 16 - Commissioni d'indagine

Su proposta del Presidente del Consiglio Comunale, su istanza sottoscritta da almeno 6 consiglieri in carica e con apposita delibera da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, si può istituire, con criterio proporzionale, commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia. La presidenza di tali commissioni deve essere attribuita alle minoranze consiliari. Le commissioni possono essere costituite anche a seguito di segnalazioni di gravi irregolarità effettuata dal collegio dei revisori dei conti o dal difensore civico, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico- amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali d'indagine sull'attività dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 27, 3° comma della

L.R. 26.8.1992 n. 7, incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

La deliberazione che, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri, costituisce la commissione, definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.

La commissione ha tutti i poteri necessari per espletamento dell'incarico. Su richiesta del presidente il Segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto. La commissione può effettuare l'audizione del Sindaco, dei membri del Consiglio e della Giunta, del collegio dei revisori, del difensore civico, del Segretario comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. La convocazione e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. I componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima. Per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.

Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco o alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che essa dovrà adottare entro un termine prestabilito.

Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i

verbali vengono dal coordinatore consegnati al segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

Art. 17 -Incarico di studio

Il Consiglio comunale può conferire alle commissioni permanenti di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle commissioni l'opera dei dipendenti comunali e di esperti esterni che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio nella deliberazione d'incarico. Con la deliberazione d'incarico sono stabilite le modalità e la durata dello stesso e in via definitiva, le competenze dovute ai membri esterni, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'ente.

Il Presidente della Commissione a conclusione dei lavori della Commissione relaziona ed invia gli atti al Consiglio Comunale.

Art. 18 - Esperti

Le Commissioni possono avvalersi dell'opera di esperti esterni che hanno riconosciuta competenza nella materia da trattare scelti dal Consiglio Comunale nella deliberazione di incarico.

Art. 19 – Designazioni e funzioni

All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.

La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli

astenuti, il presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.

L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

I CONSIGLIERI COMUNALI

NORME GENERALI

Art. 20 – Riserva di legge

Le elezioni dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 21 – Entrata in carica

I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surroga, appena il consiglio adotta la relativa deliberazione.

Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità ed incompatibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge, procedendo alla loro immediata surroga.

Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surroga nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti,

previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge.

Art. 22 – Dimissioni

Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate con comunicazione scritta e firmata, indirizzata al Consiglio Comunale ed allo stesso rimessa tramite il presidente del Consiglio Comunale.

Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte, devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.

Il Consiglio Comunale procede alla surroga in seduta pubblica, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità del soggetto surrogante.

Art. 23 – Decadenza e rimozione dalla carica

Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato ai sensi dell'O.R.EE.LL.

Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura prevista dalla legge. A conclusione della procedura se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

I Consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi o persistenti violazioni di legge.

I Consiglieri comunali decadono di diritto dalla carica dalla data di passaggio ingiudicato della sentenza di condanna per i delitti di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n° 55, modificato

dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che applica la misura di prevenzione.

Il Presidente del Consiglio Comunale, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi tre e quattro, convoca il Consiglio Comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.

La decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero stabilito nello Statuto Comunale all'art. 10 bis. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto dall'interessato, e decide conseguentemente.

La surroga dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica può aver luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 24 – Sospensione dalla carica – sostituzione

I Consiglieri comunali sono sospesi di diritto dalla carica quando sopravviene, dopo l'elezione, una delle condizioni previste dal primo comma dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, modificato dall'art. 1 della legge 19 gennaio 1992, n° 16, sempre che non si verifichi una delle cause di decadenza di cui al comma 4 quinquies del predetto art. 15.

La sospensione di diritto dalla carica di consigliere comunale consegue altresì quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli artt. 284 (arresti domiciliari), 285(custodia cautelare in carcere), 286 (custodia cautelare in luogo di cura) del codice di procedura penale.

Il Prefetto, ai sensi dell'art. 15, comma 4 ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sostituito dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, accertata la presenza di una delle cause di sospensione di cui ai precedenti commi, provvede a notificare il provvedimento al Consiglio Comunale, in persona del presidente. Il Presidente dispone la notifica di copia del provvedimento al consigliere sospeso e procede alla convocazione del Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione e comunque non oltre trenta giorni da essa, ne prende atto e procede alla temporanea sostituzione del Consigliere sospeso affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surroga.

Il Consigliere Comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito del comune, sia in altri enti, istituzioni ed organismi.

Art. 25 – Diritto di iniziativa

I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio Comunale.

I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.

La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio Comunale il quale la trasmette al segretario comunale per l'istruttoria di cui agli artt. 53, 1° comma della legge 8 giugno 1990, n. 142, e ne informa il Sindaco e la Giunta. Il Segretario comunale esprime parere solo sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa può essere trattata dalla commissione permanente competente per materia nei casi previsti dal 2° comma dell'art. 13 del presente regolamento. Nel caso che la proposta risulti estranea alla competenza del Consiglio, non legittima o priva dell'indicazione dei mezzi finanziari per farvi fronte, il Presidente del Consiglio Comunale comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai capigruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente del

Consiglio Comunale iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.

I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati in scritto al Presidente del Consiglio Comunale, entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, in scritto, al Presidente nel corso della seduta. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.

Art. 26 – Attività ispettiva, interrogazioni e mozioni

I Consiglieri nell'esercizio dell'attività e del sindacato ispettivo, di cui al 1° comma dell'art. 27 della legge 26.8.1992, n. 7, hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

Le interrogazioni sono presentate al Sindaco e sono sempre formulate per iscritto e firmate dai proponenti.

Il Sindaco o l'assessore da lui delegato risponde, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri. La risposta è data di norma nella prima adunanza del Consiglio che si tiene entro il termine di cui sopra, previsto dall'art. 27 della legge 26.8.1992, n. 7.

L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto o intervento.

Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere effettuata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne dà diretta lettura al Consiglio. Il Sindaco o l'assessore delegato possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro cinque giorni da quello di presentazione. Tutte le interrogazioni vengono discusse in un apposito consiglio comunale come previsto dalla delibera di consiglio n.15 del 9-3-2004, relativa all'istituzione del question time, **ove le interrogazioni raggiungano il numero di cinque o più.**

Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Presidente, sottoscritte dal consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio convocata dopo la loro presentazione.

La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Art. 27 – Richiesta di convocazione del Consiglio

Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.

Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare

deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi, i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazione e l'adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli artt. 25 e 26 del presente regolamento.

Art. 28 – Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.

I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'art. 199 dell'ORELL, così come modificato dall'art. 56 della L.R. n. 9 del 6/03/1986.

I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 29 – Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

I Consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le specifiche finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copie di deliberazione del Consiglio e della Giunta e delle determinazioni del Sindaco, di verbali delle commissioni consiliari permanenti, dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o dai suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata presso la segreteria comunale. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto, il consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma.

Il rilascio delle copie avviene entro tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente

complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.

Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi con la carica di consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B, n. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n. 8 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni.

Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al consigliere comunale rimborsi di costi di ricerca, visura, fotocopia e rilascio sia perché l'esercizio del diritto di accesso attiene all'esercizio della funzione pubblica di cui il richiedente è portatore, sia perché in nessun caso egli può fare uso privato dei documenti così acquisiti.

Art. 30 – Diritto di esercizio del mandato elettivo

I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto a permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla L.R. 30 del 23.12.2000 e successive modifiche.

Ai Consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno.

Ai consiglieri ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione, prevista dalla legge 30/2000, non è dovuto alcun gettone di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

I Consiglieri comunali che risiedono fuori dal capoluogo del comune- definito secondo il piano topografico dell'ultimo censimento- hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio

effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute del .C.C., delle commissioni consiliari permanenti e delle altre commissioni di cui ai precedenti commi, nonché per la loro presenza necessaria presso la sede e degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie e delegate.

I Consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Presidente del Consiglio a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché all'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentati, secondo quanto stabilito dalla legge e dall'apposito regolamento comunale. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

Art. 31 – Divieto di mandato imperativo

Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 32 – Partecipazione alle adunanze

Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del C.C. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al C.C. dal capo del gruppo al quale appartiene il consigliere assente.

Il Consigliere che si assenta definitivamente dell'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale.

Il Sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di C.C. il Sindaco e i membri della Giunta possono intervenire alle medesime riunioni quando ne è richiesto l'intervento da parte dei consiglieri.

Art. 33 – Astensione obbligatoria

I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

I consiglieri obbligati ad astenersi ne informano il Segretario Comunale che dà atto nel verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 34 – Responsabilità personale – esonero

Il Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal consiglio Comunale.

E' esente da responsabilità il consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.

E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

Si applicano ai Consiglieri Comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal 1° e dal 4° comma dell'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n° 142.

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 35 – Nomine e designazioni di Consiglieri comunali - Divieti

Nei casi in cui la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere comunale, questi, deve essere sempre eletto dal Consiglio Comunale in seduta pubblica, con voto espresso per scheda segreta.

Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capogruppo comunicare alla presidenza del Consiglio Comunale, in seduta pubblica ed in forma palese, la rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.

Art. 36 – Funzioni rappresentative

I Consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale o dalla Presidenza del Consiglio Comunale.

Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ogni gruppo politico e dal Presidente del Consiglio Comunale. Essa interviene insieme al Sindaco ed alla Giunta.

La delegazione viene costituita dal Consiglio Comunale, o, nei casi d'urgenza dalla conferenza dei capigruppo.

Art. 37 – Nomine in Enti o Istituzioni

Le nomine in enti di gestione, comitati di gestione, consigli di amministrazione e organismi affini nei quali il Comune deve nominare dei propri rappresentanti sono di competenza del Sindaco.

Se il Sindaco designa in tali enti un consigliere comunale, questi entro i termini stabiliti dalla legge e dallo statuto deve optare per l'accettazione della nomina o per la permanenza nella carica di consigliere comunale. Scaduti i termini senza che il consigliere abbia comunicato le

sue volontà, si intende decaduto senz'altro dalla nomina incompatibile con la carica di consigliere comunale.

CONSIGLIO COMUNALE

CONVOCAZIONE

Art. 38 - Competenza

La convocazione del Consiglio Comunale è effettuata dal Presidente del Consiglio Comunale. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio Comunale la convocazione viene effettuata dal Vice Presidente del Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del Sindaco.

La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente uscente.

Qualora il Presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del Presidente.

In conformità a quanto dispone la legge, la prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

Art. 39 – Avviso di convocazione

La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.

L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi.

Il Consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione di provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Comunale è convocato in adunanza urgente quando la stessa sia ritenuta necessaria dal Presidente del Consiglio Comunale o sia richiesta da almeno un quinto dei Consiglieri o dal Sindaco. L'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, o d'urgenza e se la stessa si ritiene in prima od in seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Presidente del Consiglio o in caso di sua assenza dal Vice Presidente.

La sussistenza dei motivi di urgenza è approvata dalla maggioranza dei Consiglieri presenti che possono stabilire il rinvio dell'adunanza ad altro giorno.

Art. 40 – Ordine del giorno

L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'O.d.G.

Spetta al Presidente del Consiglio Comunale, sentita la conferenza dei capigruppo, di stabilire, rettificare od integrare l'O.d.G. con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo comma, in ogni caso le interrogazioni, e mozioni vanno inserite dopo la lettura ed approvazione del verbale sedute precedenti.

La richiesta di convocazione del Consiglio Comunale spetta al Sindaco o ad un quinto dei Consiglieri in carica ed in tali ipotesi, il Presidente tenuto a riunire il Consiglio Comunale entro venti giorni dalla data della richiesta inserendo con puntualità e precisione all'O.d.G. le questioni richieste. A tale fine il Sindaco od i Consiglieri richiedenti dovranno allegare all'istanza il testo delle proposte da discutere.

A detto O.d.G. può, comunque, seguire un Od.G. aggiuntivo.

Nessun argomento può essere sottoposto all'esame ed alla deliberazione del Consiglio Comunale, se non iscritto all'O.d.G. ed i relativi atti non siano messi a disposizione dei Consiglieri almeno cinque giorni prima.

Il referto dell'organo di revisione economico-finanziaria su gravi irregolarità rilevate sulla gestione è iscritto dal Presidente del Consiglio Comunale all'inizio dell'O.d.G. dell'adunanza del Consiglio comunale da tenersi entro quindici giorni da quello della sua presentazione, salvo che la gravità dei fatti renda necessario che la riunione avvenga nei termini d'urgenza.

Gli argomenti sono indicati nell'O.d.G., pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuare con certezza l'oggetto.

Sono elencati distintamente dell'ambito dell'O.d.G., sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti da trattare che "implichino apprezzamenti o giudizi sulle qualità delle persone", oppure nei casi di ordine pubblico o nella trattazione di argomenti che possono risultare pregiudizievoli agli interessi della pubblica amministrazione, se trattati pubblicamente. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

L'O.d.G. è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 41 – Avviso di convocazione – Consegna – Modalità

La diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale nonché l'attivazione delle commissioni consiliari, spetta al Presidente del Consiglio Comunale.

L'avviso di convocazione del consiglio Comunale, con l'O.d.G., deve essere consegnato al domicilio dei Consiglieri, a mezzo di un messo comunale.

Il messo rimette alla segreteria comunale la dichiarazione di avvenuta consegna, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco – ricevuta, comprendente più destinatari sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I

documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio Comunale provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altri particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Art. 42 – Avviso di convocazione – Consegna – Termini

L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie e straordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.

Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.

Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'O.d.G. delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

I motivi degli argomenti aggiunti all'O.d.G. possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti,

che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio Comunale stesso.

L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio Comunale alla quale era stato invitato.

Art. 43 – Ordine del giorno – pubblicazione e diffusione

L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale con l'elenco degli argomenti da trattare nella adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del Comune nei cinque giorni precedenti quello della riunione. Il Segretario comunale verifica che tale pubblicazione risulti tuttora esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.

L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'O.d.G. delle adunanze ordinarie e straordinarie sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'O.d.G. delle adunanze, inclusi quelli aggiuntivi, viene inviata a cura dell'ufficio di presidenza, assicurandone il tempestivo recapito:

- al collegio dei revisori dei conti in adempimento all'obbligo previsto dal secondo comma dell'art. 274 del D.Lgs 267/2000;
- al difensore civico;
- agli organismi di partecipazione popolare previsti dallo statuto e dall'apposito regolamento;
- ai responsabili degli uffici e servizi comunali;
- agli organi d'informazione-stampa e radiotelevisione che hanno sede od uffici di corrispondenza nel Comune.

L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale in seduta ordinaria e urgente è portato a conoscenza dei cittadini attraverso pubblici manifesti dove sarà anche riportato l'O.d.G.

Art. 44 – Deposito degli atti

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'O.d.G. devono essere depositati presso l'ufficio di presidenza o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno dell'adunanza e nei cinque giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'O.d.G. sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio Comunale se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 53 e ove occorra dell'attestazione di cui all'art. 55, quinto comma, della legge 8 giugno 1990, n° 142, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.

All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.

Le proposte relative alla modifica dello statuto e dei regolamenti devono essere comunicate ai capigruppo consiliari almeno dieci giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà essere iniziato l'esame. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.

Il deposito degli atti relativi agli argomenti di cui al precedente comma avviene dal momento della comunicazione ai capigruppo, dandone avviso ai consiglieri.

Il regolamento di contabilità stabilisce il termine, non inferiore a 15 giorni anteriori alla riunione prevista per l'esame, entro il quale sono presentati dalla Giunta al Consiglio Comunale, in apposita adunanza, gli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione revisionale e programmatica e del bilancio pluriennale, con gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione. Tali atti vengono, dal giorno della presentazione, depositati a disposizione dei consiglieri i quali possono presentare al Presidente del Consiglio Comunale emendati entro il sesto giorno precedente a quello dell'adunanza stabilita per l'esame dei bilanci. Il bilancio annuale di previsione, con tutti gli allegati, è deliberato dal

Consiglio Comunale entro il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n° 142.

Il regolamento di contabilità stabilisce il termine, non inferiore a 20 giorni dalla data dell'adunanza del Consiglio Comunale stabilita per l'esame, entro il quale devono essere depositati a disposizione dei consiglieri comunali il rendiconto della gestione, gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione. Il rendiconto è approvato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello al quale si riferisce.

Del deposito del rendiconto è data comunicazione ai consiglieri.

Art. 45 – Adunanze di prima convocazione

Il Consiglio Comunale si riunisce validamente e può svolgere la sua attività deliberativa, ispettiva o di altra natura, con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica, salvo che per determinati argomenti la legge non dispone di una maggioranza speciale.

Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune.

L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il Numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale.

La mancanza del numero legale comporta la sospensione dei lavori di un'ora della seduta; alla scadenza dell'ora, la seduta ha luogo se è presente la maggioranza dei consiglieri in carica. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente del Consiglio Comunale ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dell'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello richiesto, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello

risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero ed i nomi dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

La sospensione della seduta, per mancanza del numero legale in prima convocazione, può aver luogo una sola volta nella fase iniziale o nel corso della seduta stessa. Nel caso contrario la seduta è rinviata al giorno successivo, con il medesimo O.d.G. senza ulteriore avviso di convocazione. La medesima procedura ha luogo qualora la mancanza del numero legale si verifichi nel corso della seduta.

I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione, non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 46 – Adunanza di prosecuzione

L'adunanza di prosecuzione fa seguito nel giorno successivo, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

L'adunanza che segue ad una prima iniziata con la presenza del numero legale dei consiglieri ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei presenti, è pure essa di prosecuzione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

Nell'adunanza di prosecuzione le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purchè intervengano almeno due quinti dei membri del Consiglio. Le eventuali frazioni ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.

Nell'adunanza di prosecuzione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune o quello stabilito dallo statuto, i seguenti atti:

- la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
- la partecipazione a società di capitali;

- la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
- i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale;
- il rendiconto della gestione;
- i regolamenti dichiarati obbligatori dallo Statuto;
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- il piano urbanistico e le relative varianti;
- la contrazione di mutui ed emissione di prestiti obbligazionari;
- l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal collegio dei revisori dei conti.

Qualora siano iscritti all'O.d.G. della seduta di prosecuzione argomenti compresi tra quelli elencati al precedente comma, il Consiglio Comunale provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.

Nel caso di argomenti rinviati dal Consiglio Comunale per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che è stata volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.

Art. 47– Partecipazione dell'Assessore al Consiglio Comunale

L'Assessore può partecipare alle adunanze del Consiglio Comunale con funzione di relazione.

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 48 – Adunanze pubbliche

Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto attribuito dall'art. 48.

Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze.

Art. 49 – Adunanze segrete

L' adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'O.d.G. dell'adunanza.

Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio Comunale su proposta di almeno tre consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il paesaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del consiglio e della Giunta ed al Segretario Comunale, il Vice Segretario ed il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 50 – Adunanze “aperte”

Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, può convocare l'adunanza “aperta” del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale ad anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.

Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro

contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

Durante le adunanze “aperte del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale.

DISCIPLINE DELLE ADUNANZE

Art. 51 – Comportamento dei consiglieri

Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano ferire l'onorabilità di persone.

Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.

Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione.

Art. 52 – Ordine della discussione

I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo.

I consiglieri comunali partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Presidente ed al Consiglio.

I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.

Debbono essere sempre evitate le discussioni ed i dialoghi fra consiglieri.

Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento o ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere, e, ove lo stesso persista a divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 53 – Comportamento del pubblico

Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio Comunale deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso delle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio e rechi disturbo allo stesso.

I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani. A tal fine due di essi sono sempre comandati di servizio per le adunanze del Consiglio Comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.

La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Quando, da parte di persone che assistono all'adunanza, viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il

Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal 1° comma, può ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando non riprenderà il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente la dichiara definitivamente interrotta avendo acquisito preventivamente, anche durante la sospensione temporanea, il consenso dei capigruppo. Il Consiglio Comunale sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il Presidente, d'intesa con la conferenza dei capigruppo, fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nello spazio della sala delle adunanze allo stesso riservate.

Art. 54 – Ammissione di funzionari e consulenti in aula

Il Presidente, per esigenze proprie o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

ORDINE DEI LAVORI

Art. 55 - Comunicazioni – Interrogazioni

All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità e dà lettura delle comunicazioni ad esso pervenute.

Dopo l'intervento del Presidente, un consigliere per ciascun gruppo può effettuare delle comunicazioni.

Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente e dei consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore ai dieci minuti.

La trattazione delle interrogazioni avviene esclusivamente nelle adunanze ordinarie, nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.

L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'O.d.g. dell'adunanza. Se il consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa viene rinviata nella prossima seduta.

L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio, entro il tempo massimo di dieci minuti, dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato. Conclusa l'illustrazione il Sindaco o un suo delegato o il Presidente, qualora l'interrogazione sia stata a lui rivolta può dare direttamente risposta alla interrogazione, risposta che deve essere contenuta nel tempo di dieci minuti.

Alla risposta può replicare solo il consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo cinque minuti.

Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta a uno di essi, di regola al primo firmatario.

Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'O.d.G. della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

Quando i consiglieri proponenti richiedono la risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro i dieci giorni dalla richiesta.

Se i consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'O.d.G. del Consiglio Comunale, s'intende che per la stessa è richiesta una risposta scritta.

Art. 56 – Ordine di trattazione degli argomenti

Il Consiglio Comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'O.d.G.. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su richiesta di un consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nei casi di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

Il Consiglio Comunale non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'O.d.G. della seduta.

Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'O.d.G., quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia notizia a seduta iniziata.

Art. 57 – Discussione - norme generali

Il relatore delle proposte di deliberazione è il Presidente del Consiglio Comunale. Per gli argomenti iscritti all'O.d.G. per iniziativa del Sindaco o proposta della Giunta relaziona lo stesso Sindaco o l'assessore da lui incaricato

Relatori delle proposte effettuate dai Consiglieri sono i proponenti.

Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione e nessuno ha chiesto di intervenire, la proposta viene messa in votazione.

Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere capogruppo il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo – può parlare due volte, la prima per non più di quindici minuti

e la seconda per non più cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.

Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno.

Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel termine richiesto dalla loro natura e numero.

Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le contro repliche dichiara chiusa la discussione.

Il Consiglio Comunale, su proposta del Presidente può dichiarare la chiusura della discussione solo quando sia intervenuto almeno un consigliere per ciascun gruppo se ne ha fatto richiesta in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi.

Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per discussioni generali relative allo statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto, regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla conferenza dei capigruppo dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 58 – Questione pregiudiziale e sospensiva

La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono.

Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri - un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 59 –Fatto personale

Costituisce “fatto personale” l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

Art. 60 –Termine dell'adunanza

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE -IL VERBALE-

Art. 61 La partecipazione del Segretario all'adunanza

Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale ed interviene su richiesta del Presidente e dei Consiglieri per fornire informazioni e chiarimenti.

Art. 62 – Il verbale dell'adunanza - redazione e firma

Le deliberazioni costituiscono atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio Comunale.

Alla loro redazione viene provveduto, secondo quanto stabilito dalle leggi e dallo Statuto, dal Segretario comunale.

Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti sulla proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo sinteticamente, con la massima chiarezza e completezza possibile, i concetti espressi da ciascun oratore.

Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale.

Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale ed il Segretario comunale provvede ad escluderle. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone.

Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.

Le deliberazioni sono firmate dal Presidente dell'adunanza, dal Segretario comunale e dal consigliere anziano.

Art. 63 -Verbale - deposito – rettifiche -approvazione

Le deliberazioni vengono depositate a disposizione dei consiglieri cinque giorni prima dell'adunanza in cui saranno sottoposte ad approvazione.

All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni.

Quando un consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte della deliberazione per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.

Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le rettifiche sono state approvate.

I registri delle deliberazioni delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario comunale.

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO

Art. 64 Criteri e modalità

Il Consiglio comunale definisce i propri indirizzi politico-amministrativi secondo i principi affermati dallo statuto, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano l'attività, con particolare riguardo:

-a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente lo statuto, i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti del decentramento, gli organismi costituiti per la gestione di servizi, le forme associative e di collaborazione con altri soggetti;

-b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per il funzionamento degli uffici e dei servizi, del personale e dell'organizzazione amministrativa dell'ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;

-c) agli atti di programmazione finanziaria annuale e pluriennale, bilanci, programmi di opere pubbliche e piani d'investimenti; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente e sulla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;

-d) agli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica ed a quelli di programmazione attuativa.

Il Consiglio con gli atti di programmazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce gli obiettivi da realizzare e indica i tempi per il loro conseguimento.

Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, criteri –guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e dell'operato dell'organizzazione, per l'attuazione dei programmi approvati con il bilancio.

Il Consiglio può esprimere indirizzi per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i revisori dei conti abbiano

segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario o patrimoniale, concernenti la gestione delle attività comunali.

FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Art. 65 – Criteri e modalità

Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico amministrativo con le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità.

Il Consiglio verifica, attraverso le relazioni e le rilevazioni trimestrali effettuate dalla ragioneria comunale e dal sistema interno di controllo l'andamento della gestione sotto i profili economico, finanziario organizzativo, lo sviluppo dei piani d'investimento e la coerenza dell'attività dell'organizzazione comunale con gli indirizzi dal Consiglio stesso programmati.

Il Presidente iscrive all'ordine del giorno di una adunanza del Consiglio da tenersi entro il mese successivo a ciascun trimestre, l'argomento di cui al precedente comma, sul quale riferisce il Sindaco e, se richiesto, il responsabile del servizio di controllo di gestione. Gli atti relativi sono trasmessi dieci giorni prima dell'adunanza ai capi gruppo, alla competente commissione consiliare e depositati in visione ai consiglieri dal giorno di convocazione dell'adunanza.

Il collegio dei revisori dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo:

-a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio i contenuti dello stesso meritevoli di particolare esame;

-b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico – finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sui risultati;

-c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;

-d) riferendo immediatamente al Consiglio in merito a gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente;

-e) sottoponendo i risultati dell'attività di revisione esercitata sulle istituzioni comunali;

-f) redigendo la relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto nella quale attesta la corrispondenza del conto alle risultanze della gestione ed esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione stessa;

-g) partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio Comunale relative all'approvazione del Bilancio e del Conto Consuntivo e, nella persona del Presidente, alle adunanze di cui al terzo comma e, inoltre, tutte le volte che lo stesso lo riterrà opportuno per riferire e dare pareri consultivi su particolari argomenti.

Nell'esercizio dell'attività di controllo il Consiglio tiene conto delle segnalazioni relative a disfunzioni ed irregolarità effettuate dal Difensore Civico, assumendo le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.

Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo il Consiglio comunale si avvale delle commissioni permanenti, attribuendo alle stesse compiti ed incarichi nell'ambito delle materie alle stesse assegnate. Le commissioni esercitano le funzioni suddette con i poteri spettanti al Consiglio comunale, al quale si riferiscono sull'esito dell'attività effettuata.

LE DELIBERAZIONI

COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Art. 66 – La competenza esclusiva

Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi previsti dalla legge.

Il Consiglio Comunale esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.

Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti dalle leggi, nonché quelli relativi alle dichiarazioni ed ineleggibilità ed incompatibilità dei

consiglieri comunali, alla loro surroga ed alla supplenza nel caso di sospensioni di diritto.

Il Consiglio comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo statuto alla esclusiva competenza del Consiglio, salvo quanto previsto dalla legge.

LE DELIBERAZIONI

Art. 67 – Forma e contenuti

L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.

Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

Nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario.

Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito consiliare, prima che il Consiglio Comunale proceda alla votazione si dovranno acquisire nuovamente i pareri rito.

Art. 68 – Approvazione - revoca – modifica

Il Consiglio comunale adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione, con le modalità previste dal Capo III.

Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale per procedere alla revoca, modifica, e

sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

Nei provvedimenti del Consiglio Comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.

Nei casi in cui gli atti con in quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costitutesi od acquisite, danni a terzi gli atti stessi prevedono gli interventi diretti a disciplinare i relativi rapporti .

LE VOTAZIONI

Art. 69– Modalità generali

Dichiarata aperta la votazione, non è concessa la parola ad alcuno fino alla proclamazione del risultato, salvo che per un richiamo alle disposizioni del presente regolamento, relative allo svolgimento della votazione in corso che rimane aperta.

Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Le votazioni di norma sono palesi, salvo quelle concernenti persone che avvengono a scrutinio segreto ad eccezione dei casi per i quali sia diversamente stabilito dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui una maggioranza qualificata sia richiesta dalla legge o dallo Statuto.

La maggioranza assoluta corrisponde alla metà più uno dei votanti.

Quando il numero dei votanti è dispari, per maggioranza assoluta si intende il numero che, moltiplicato per due, supera di uno il numero dei votanti.

Nel caso di votazioni riguardanti le nomine di persone, salvo che non sia diversamente disposto da leggi, Statuto o regolamenti, risulta eletto il

candidato che ha riportato il maggior numero di voti, e in caso di parità si procede al ballottaggio.

Il ballottaggio consiste nella concentrazione di voti sui 2 candidati che nella precedente votazione libera hanno riportato più voti.

Risulta nominato o designato il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità nel ballottaggio si intende eletto il più anziano d'età.

Quando si deve procedere alla votazione di oggetti complessi il Presidente, anche su richiesta di un Consigliere, può procedere per parti, per singoli articoli o per punti del dispositivo.

In tal caso, al termine si passa alla votazione dell'oggetto nella sua globalità, nel testo quale risulta dalle votazioni parziali.

Art. 70 – Votazioni in forma palese

Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa sarà effettuata.

Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.

Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.

La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purchè immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso assistono al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i consiglieri scrutatori.

I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Art. 71 – Votazioni per appello nominale

Ad iniziativa del Presidente del Consiglio, ovvero a richiesta di un consigliere capogruppo, le votazioni avvengono per appello nominale.

Il Presidente precisa al Consiglio il significato del “sì”, favorevole alla deliberazione proposta e del “no”, alla stessa contrario.

Il Segretario Comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.

Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 72 – Votazioni segrete

La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a seconda dei casi, a mezzo di schede.

Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:

1) Le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;

2) Ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al **Consiglio**. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non iscritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.

Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere inviato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.

Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

Art. 73 – Esito delle votazioni

Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei presenti, ossia un numero di voti a favore ad almeno la metà più uno dei presenti. Se il numero dei presenti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei presenti.

Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.

Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al consiglio solo una adunanza successiva.

Dopo l'annuncio dell'esito della votazione, il presidente conclude il suo intervento con la formula "Il consiglio ha approvato" oppure "Il Consiglio non ha approvato".

Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti nonchè i nomi. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuti da ciascun nominativi, inclusi i non eletti.

Art. 74 – Deliberazioni immediatamente eseguibili.

Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio comunale, di cui all'art. 15 della L.R. 3 dicembre 1991, n° 44, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dai due terzi dei consiglieri votanti.

La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Art. 75 – Norme Regolamentari.

Il Consiglio Comunale, in conformità alle leggi ed allo statuto approva appositi regolamenti per la partecipazione e la consultazione dei cittadini e per il referendum consultivo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 76– Indennità di funzione e gettone di presenza

Per la partecipazione a ciascuna seduta di consiglio e commissione spetta ai consiglieri, che non abbiano optato per l'attribuzione dell'indennità mensile, che è un terzo dell'indennità massima prevista per il sindaco in base al Regolamento Regionale dell'art. 19 L.R. 30/2001, la corresponsione di un gettone di presenza, stabilito in conformità alle disposizioni di legge in materia.

Per i Consiglieri che, avendo optato per l'indennità di funzione, risultino assenti ingiustificati alle sedute del Consiglio o delle Commissioni si applicano detrazioni dall' indennità mensile di riferimento.

In particolare:

- dopo la prima assenza non giustificata si applica la riduzione dell'importo equivalente alla metà di un gettone di presenza del Consiglio Comunale;
- per ogni assenza oltre la seconda assenza non giustificata viene decurtata l'indennità della somma equivalente all'importo del gettone di presenza della partecipazione al Consiglio Comunale;
- per i capigruppo consiliari le detrazioni si applicano dopo la quinta assenza non giustificata.

Art. 77– Entrata in vigore – Diffusione

Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio per 30 (trenta) giorni consecutivi.

Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio Comunale.

Copia del presente regolamento è inviata dal Presidente ai consiglieri comunali in carica.

Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.

Copia del regolamento è inviata ai consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.

Il Presidente dispone l'invio di copia del regolamento agli organismi di partecipazione popolare e di decentramento, al collegio dei revisori dei conti, al difensore civico, agli enti, aziende, istituzioni, società, consorzi, dipendenti o ai quali il Comune partecipa e ai rappresentanti del Comune negli stessi attualmente in carica.

Il Segretario comunale dispone l'invio di copia del regolamento ai dirigenti e responsabili degli uffici e servizi comunali.